



Messina


Oggetto: "Servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza della dorsale autostradale, dei caselli A18 ME-CT e A20 ME-PA, delle gallerie A18 e A20, delle aree di sosta e perimetrali, della sede di contrada Scoppo, dei ponti radio autostradali a 5Gz della dorsale A20, dei caselli e delle gallerie." Codice gara interno 00353- CIG 9123924445

Annnullamento della procedura di gara CAS cod. interno G00353 – rif. CIG 9123924445

DECRETO DIRIGENZIALE N. 390 DATE/2022 29 GIU. 2022

PREMESSO CHE

- presso i caselli di esazione nella tratta A18 Messina Catania sono stati installati dei sistemi di videosorveglianza che riprendono la cabine dell'operatore su ogni pista, i piazzali (nord/sud), gli uffici e le stazioni di pagamento automatizzate;
- sulla dorsale autostradale della A 18 Messina Catania in prossimità degli svincoli di Roccalumera, Taormina, Giarre, Acireale, e la barriera di s. Gregorio (CT), sono state installate ulteriori telecamere di contesto unitamente ad apparati radio a 5Ghz, per monitorare situazioni di pericolo provocate da possibili incolonnamenti;
- tutti i flussi video acquisiti da un server locale sono trasmessi, mediante l'infrastruttura in fibra Ottica, presso la sala radio del Consorzio Autostrade Siciliane con apparati software e hardware collocate in entrambi le postazioni;
- presso i caselli di esazione di Barcellona, Villafranca e Tremestieri sono installati dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente datati ma a tutt'oggi operativi anche se i flussi video non sono instradati presso il CAS;
- il sistema di ponti radio a 5Ghz installati sulla dorsale presso i siti di Dinnammare, Serro, Gioiosa, Capo D'Orlando e agli svincoli di Rometta Campo, Rometta Casello, Villafranca Casello, Milazzo e alle gallerie di Tindari, Capo D'Orlando, Calavà e Petraro consentono di trasmettere alla sede master di Scoppo ulteriori flussi video per il monitoraggio costante delle immagini;
- presso la sede di contrada Scoppo è installato un sistema di video sorveglianza che riprende le aree perimetrali, il garage e i cancelli di ingresso/uscita;
- in data 27/10/2021 con provvedimento prot. 1365/DG l'ing. Lola Gugliandolo è stata nominata RUP dei servizi in oggetto;
- per quanto sopra, con Decreto Dirigenziale 77/DATE/2022 del 28/02/2022 è stata indetta la procedura di affidamento dei "Servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza della dorsale autostradale, dei caselli A18 ME-CT e A20 ME-PA, delle gallerie A18 e A20, delle aree di sosta e perimetrali, della sede di contrada Scoppo, dei ponti radio autostradali a 5Gz della dorsale A20, dei caselli e delle gallerie."
- Con il suddetto decreto si è disposto l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs n.5012016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii. ovvero mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno n° 5 (cinque) operatori economici;
- in data 05/05/2022 il presidente di commissione, giusta nomina prot.101 del 02/05/2022, ha trasmesso il verbale di gara n.1 relativo alla seduta pubblica del 04/05/2022;
- con il predetto verbale si è rappresentato che nella seduta del 04/05/2022 la Commissione di Gara ha proceduto all'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plachi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute prendendo atto che, dei cinque operatori invitati, solo quattro hanno partecipato alla procedura;





- gli operatori economici che hanno presentato offerta sono:

Denominazione	Indirizzo	Recapiti
Urania costruzioni srl Codice fiscale: 02122600832 Partita IVA: 02122600832	Via Cesare Battisti is. 73, n. 374, 374 98122 - Messina (ME) Italia	Tel. 0902938731 mail info@uraniacostruzioni.it PEC uraniacostruzioni@legalmail.it
ZS informatica srl Codice fiscale: 03200620833 Partita IVA: 03200620833	padre pio, 8, 8 98066 - patti (ME) Italia	Tel. 0941247049 mail francesco@zsinformatica.it PEC zsinformaticasrl@pec.it
Explorer Informatica Srl Codice fiscale: 02605870837 Partita IVA: 02605870837	via Catania, 176 98124 - Messina (ME) Italia	Tel. 0902936000 mail antonella@explorerinformatica.it PEC explorerinformaticasrl@pec.it
We Plus srls Codice fiscale: 03588330831 Partita IVA: 03588330831	via comunale zafferia, snc 98127 - Messina (ME) Italia	Tel. 3488082406 mail amministrazione@we-plus.it PEC amministrazione@pec.we-plus.it

- nella seduta pubblica del 04/05/2022, la commissione di gara ha proceduto all'apertura delle domande di partecipazione (Busta Amministrativa) ed alla verifica della conformità dei plachi ricevuti rispetto alle disposizioni vigenti e a quanto previsto dalla lettera di invito.
- La commissione di gara, verificata la documentazione amministrativa, ha proposto l'esclusione delle seguenti ditte:

ZS informatica srl	P.IVA 03200620833
Explorer Informatica Srl	P.IVA 02605870837
We Plus srls	P.IVA 03588330831

con le seguenti motivazioni:

- le ditte ZS informatica srl P.IVA 03200620833 e Explorer Informatica Srl P.IVA 02605870837 si trovano in una situazione di "conflitto" con quanto disposto all'art. 80 c.5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto la sig.ra Giuffrida Antonella (GFFNNL74C42F158L) risulta essere socio della ditta ZS informatica srl e contemporaneamente legale rappresentante della ditta Explorer Informatica Srl.
- We Plus srls P.IVA 03588330831 in quanto non risulta certificata ai sensi del DM 37/08;
- In data 10/05/2022 con nota PEC assunta al prot. CAS con num. 13833 del 11/05/2022 la società Explorer Informatica Srl trasmette al RUP, a seguito della pubblicazione del verbale di gara n.1 del 04/05/2022 sul portale <https://appalti-cas.maggiolicloud.it/Appalti/>, istanza di archiviazione della richiesta di esclusione dalla gara CAS per l'affidamento dei servizi in oggetto (rif. CIG 912392444F);
- Che della predetta nota prot. n. 13833 dell'11/05/2 è stata altresì informata la Commissione giudicatrice per le conseguenti valutazioni;
- Che con successiva comunicazione del 22/06/2022 la Commissione giudicatrice ha confermato la propria decisione poiché - pur considerando le circostanze addotte dall'operatore economico ai fini della buona fede dello stesso nella formulazione della dichiarazione di assenza di cause ostative e/o di esclusione - purtuttavia oggettivamente persistono le suddette cause di esclusione;

VISTO

- Il verbale n.1 del 04/05/2022 trasmesso al RUP in data 05/05/2022
- I motivi di esclusione rappresentati dalla commissione di gara di cui al verbale n. 1/2022, confermati con la nota del 22/06/2022;

RITENUTO CHE

- È necessario recepire quanto espresso dalla Commissione di gara nel verbale di gara n.01 e con la successiva comunicazione del 22/06/2022 a parte integrante del presente provvedimento;
- La Stazione appaltante non ha ancora proceduto alla aggiudicazione e che l'esclusione dei predetti concorrenti sin dalla fase amministrativa ha ridotto la possibilità di un confronto competitivo per gli

aspetti tecnico – economici del servizio che l’Ente ha interesse ad acquisire;

- Le esigenze semplificazione della modalità di gara prescelta debbono comunque coniugarsi a salvaguardia dell’interesse pubblico e nel contemperamento degli interessi in gioco, con i principi di concorrenza, parità e rotazione degli operatori, che costituiscono consolidato orientamento giurisprudenziale anche con riferimento ai contratti sottosoglia;
- la celerità e la speditezza della procedura di gara non possono infatti andare a detimento dell’aspettativa circa la tenuta e la stabilità giuridica dei suoi esiti finali la cui valutazione spetta in via esclusiva alla medesima amministrazione;
- Il predetto consolidato indirizzo giurisprudenziale conferma che, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva ai sensi dell’art. 32, comma 8 Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminent ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (cfr., tra le tante, Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, e la giurisprudenza ivi citata);
- Più in generale in base ai principi quadro ordinamentali, l’esercizio del potere di autotutela riveste infatti natura ampiamente discrezionale, e non richiede una specifica comparazione neppure rispetto alle aspettative – di mero fatto – dell’aggiudicatario provvisorio;
- Nel caso di specie sono emerse criticità nella fase preliminare di ammissione alla procedura di gara e, dunque, nella fase anteriore alla medesima aggiudicazione con riferimento alla cui ipotesi di esito non è dato rilevare situazioni di aspettativa meritevoli di tutela rispetto all’interesse della Stazione appaltante di salvaguardia degli interessi pubblici in gioco i quali ultimi possono essere meglio assicurati da una nuova procedura che consenta un più approfondito e trasparente confronto competitivo;
- In conformità ai valori di trasparenza, buona fede, imparzialità e buona amministrazione emergono motivazioni di legittimità e di opportunità per le quali è necessario annullare in autotutela la procedura di gara CAS codice G00353 rif. CIG 9123924445 per l’affidamento dei servizi in oggetto, con riserva di ogni necessaria valutazione in ordine alla indizione di altra procedura;

CONSIDERATO CHE

- È compito di questo RUP procedere in conformità a quanto deciso dalla commissione di gara pur considerando la “buona fede” degli operatori economici invitati che, in ragione delle modalità di gara e di invito, esime la Stazione Appaltante ed il medesimo RUP dalla segnalazione all’ANAC ;

VISTO:

- L’art. 32 comma 8 del Codice degli appalti congiuntamente alla norma generale Articolo 21 novies Legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241)
- l’art 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota 28844 del 03/04/2022 Assessore Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio Esercizio 2022, sino al 31/08/2022;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell’Area Tecnica ed Esercizio in pregio ai propri compiti

- D E C R E T A


Art. 1) la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;





- Art. 2) PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara di esclusione che propone l'annullamento della procedura di gara CAS G00353 codice CIG 9123924445;
- Art. 3) ANNULLARE IN AUTOTUTELA** la procedura di gara CAS G00353 codice CIG 9123924445 non ancora aggiudicata;
- Art. 4.) RISERVARE** a successivo provvedimento le disposizioni attuative di cui al punto n. 4 del Decreto dirigenziale n. 77/2022 cit.;
- Art. 5) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti;
- Art. 6) DARE ATTO** del rispetto di cui agli adempimenti del D.Lgs.14.3.2013 n. 33 ss.mm.ii. ed ai fini della pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.

Il presente decreto deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.


Il R.I.P.
Dott. Ing. Iola Gugliandolo

Il Dirigente Area Tecnica ed Esercizio
Il Direttore Generale F.F.
dott. Ing. Dario Costantino


Allegati:

- decreto 77/DATE/2022
- Verbale di gara seduta pubblica n.01 del 04/05/2022
- Nota PEC prot.13833 del 11/05/2022 trasmessa dalla società Explorer Informatica Srl
- Nota della Commissione di gara del 22/06/2022